

**LAVORO AGILE****DIFFERITO AL 1° DICEMBRE 2022 IL TERMINE PER EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE DEL NOMINATIVO DEL PRESTATORE E DELLA DATA DI INIZIO/CESSAZIONE ATTIVITÀ**

Con una nota riportata il 25 ottobre u.s. sul proprio portale istituzionale, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha reso pubblico che per:

- a) «consentire ai soggetti obbligati e abilitati» di effettuare la comunicazione <sup>[1]</sup> dei nominativi degli interessati al lavoro agile <sup>[2]</sup> (da ultimo, CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 36/2022) secondo le nuove modalità definite dal d.m. n. 149/2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 32/2022) <sup>[3]</sup>, «il termine per l'adempimento fissato al 1° novembre 2022 si intende differito al 1° dicembre 2022»;
- b) «*richieste di supporto relative all'attivazione della modalità massiva REST, occorre inviare una richiesta di contatto tramite un form disponibile nell'URP online*» del dicastero, in base a quanto previsto dal citato decreto ministeriale.

<sup>[1]</sup> Art. 23, comma 1, della legge n. 81/2017 (modificato dall'art. 41 bis del d.l. n. 73/2022, convertito in legge n. 122/2022)

Testo in vigore fino al 31/8/2022	Testo vigente dall'1/9/2022
L'accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile e le sue modificazioni sono oggetto delle comunicazioni di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.	Con decorrenza dal 1° settembre 2022, il datore di lavoro comunica in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I dati di cui al primo periodo sono resi disponibili all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con le modalità previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In caso di mancata comunicazione secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al primo periodo, si applica la sanzione prevista dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

<sup>[2]</sup> Al fine «di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro», la legge n. 81/2017 ha introdotto e disciplinato il «lavoro agile» quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno, senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva (art. 18, comma 1).

<sup>[3]</sup> Il datore di lavoro, in particolare, deve compilare l'apposito modulo - (all. 1 al d.m. n. 149/2022) disponibile su <https://servizi.lavoro.gov.it> e accessibile tramite autenticazione SPID e CIE - e trasmetterlo con le modalità tecniche di cui all'all. 2 al d.m. n. 149/2022.